|  |
| --- |
| *COMUNE DI GUARDIAGRELE*Provincia di Chieti |



**REGOLAMENTO PER**

**L'APPLICAZIONE DEI CANONI**

**NON RICOGNITORI**

Approvato con deliberazione C.C. n.43 del 12 ottobre 2015

I N D I C E

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Finalità e contenuto

Art. 3 Definizione di canone non ricognitorio

 Art. 4 Oggetto del canone di concessione non ricognitorio

Art. 5 Soggetto obbligato al pagamento del canone

Art. 6 Superficie soggetta a canone di concessione

Art. 7 Ambito di applicazione ed esclusioni

 Art. 8 Suddivisione del territorio comunale in zone

 Art. 9 Determinazione importo canone di concessione

 Art. 10 Modalità di pagamento del canone di concessione

 Art. 11 Primo anno di occupazione e anno di cessazione

 Art. 12 Affidamento a terzi della gestione dei canoni

 Art. 13 Accertamenti, sanzioni, interessi

 Art. 14 Riscossione coattiva

 Art. 15 Rimborsi

 Art. 16 Disposizioni transitorie e finali

Art. 17 Entrata in vigore

ALLEGATO 1)

**ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 3 e 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e nell’esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni dall’articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione del canone di concessione non ricognitorio, previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

**Art. 2 - FINALITÀ E CONTENUTO**

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate non tributarie nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

2. Il presente regolamento disciplina l’accertamento, la liquidazione, il rimborso, la riscossione ed ogni altra attività di definizione delle entrate patrimoniali relative alle occupazioni di suolo pubblico permanenti specificate nell’Allegato 1.

**ART. 3 - DEFINIZIONE DI CANONE NON RICOGNITORIO**

 1. Il canone di concessione non ricognitorio (di seguito semplicemente canone di concessione) rappresenta la somma dovuta dal soggetto passivo in relazione ai parametri del valore economico della concessione e del vantaggio derivante al singolo per l’uso particolare del suolo pubblico, ossia la quantificazione monetaria dell'utilità economica ricevuta dal concessionario del bene comunale.

**Art. 4 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO**

1. Sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune descritte nell'Allegato 1.

2. Sono inoltre soggette al canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del Codice della Strada e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

**Art. 5 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione ad occupare il suolo pubblico ed, in mancanza del titolo, dall’occupante di fatto, anche se abusivo e comunque privo di idoneo titolo concessorio del Comune.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

**Art.6 - SUPERFICIE SOGGETTA A CANONE DI CONCESSIONE**

1. La superficie da assoggettare al canone di concessione è misurata, a seconda della tipologia, in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all’unità superiore della cifra contenente decimali.

2. Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.

3. Per le occupazioni permanenti effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di cui all’art. 63, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, il canone annuale si determina a metro lineare per ciascuna linea.

4. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dalla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell’impianto (pali di sostegno della struttura).

**Art. 7 - AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI**

1. Le norme del presente regolamento si applicano alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche relative alle tipologie di cui all’Allegato 1.

2. Le norme del presente regolamento non si applicano alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche permanenti diverse da quelle elencate nel richiamato Allegato 1, che restano disciplinate dal vigente Regolamento COSAP.

**Art. 8 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE**

 1. Ai fini dell’applicazione del canone non ricognitorio, il territorio comunale è suddiviso nelle zone previste dall’art. 11 del vigente Regolamento COSAP.

**Art. 9 - DETERMINAZIONE IMPORTO CANONE DI CONCESSIONE**

L’entità dell’importo del canone annuo per metro quadrato o metro lineare è determinata dalla Giunta Comunale, differenziandola in relazione alle zone di cui al precedente articolo 8 e tenendo conto:

- delle soggezioni che derivano alla strada e alle sue pertinenze;

- del valore economico della concessione o autorizzazione;

- del vantaggio economico ritraibile dalla concessione.

2. Le tariffe sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

3. Il canone di concessione non ricognitorio è riscosso in aggiunta al tributo locale o canone ad esso alternativo connesso all’occupazione di spazi e aree pubbliche eventualmente dovuto per l’occupazione permanente (attualmente COSAP).

**Art. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il pagamento del canone di concessione è dovuto al Comune di Guardiagrele per anno solare e dovrà essere effettuato:

 a) per il primo anno, prima del rilascio dell’atto di concessione;

b) per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ciascun anno solare.

 2. Il versamento del canone va effettuato, in unica soluzione, in favore della Tesoreria Comunale o del concessionario dell’entrata secondo le modalità richiamate espressamente nell’atto di concessione.

3. È ammessa la possibilità del versamento fino a quattro rate annuali qualora l’ammontare del canone annuale sia superiore a € 300.00, su richiesta del concessionario e previa autorizzazione del Dirigente di competenza.

 4. La prima rata deve comunque essere corrisposta nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

5. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta a pena di decadenza della concessione.

6. Il pagamento del canone deve essere considerato comunque e in ogni caso dovuto, anche in mancanza di atto di concessione, fatti salvi tutti gli adempimenti e le procedure di carattere sanzionatorio contemplati dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

**Art. 11 – PRIMO ANNO DI OCCUPAZIONE E ANNO DI CESSAZIONE**

1. Per il primo anno di occupazione e per l’anno in cui interviene la cessazione della medesima, la misura del canone patrimoniale è ragguagliata ai dodicesimi corrispondenti ai mesi in cui l’occupazione risulta effettivamente avvenuta. I periodi di occupazione uguali o superiori a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.

2. Per l’anno di cessazione, il canone dovrà essere corrisposto in dodicesimi fino al mese compreso in cui il concessionario farà pervenire al servizio comunale una comunicazione di cessazione e avvenuta rimozione della struttura.

**ART. 12- AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI CANONI**

1. Il Comune può affidare in concessione la gestione dei canoni concessori non ricognitori esclusivamente a soggetti iscritti all’Albo previsto dall’art.53 del D.Lgs. 446/1997 smi.

2. In tal caso, tutte le attribuzioni e le funzioni relative agli accertamenti, alle liquidazioni, alle applicazioni delle sanzioni nonché alle procedure inerenti le riscossioni coattive sono di spettanza e a carico del concessionario medesimo.

**Art. 13 – ACCERTAMENTI, SANZIONI, INTERESSI**

1. Il soggetto gestore dell’entrata provvede al controllo dei versamenti relativi agli importi dovuti per i canoni in base a ciascuna delle concessioni rilasciate dal Comune.

2. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il soggetto gestore dell’entrata invia al concessionario uno specifico avviso, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con invito ad adempiere assegnandogli un termine di 30 giorni.

3. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

4. Fermo restando il disposto dell’art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) per l’omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

5. Per l’omesso, parziale o tardivo versamento del canone sono dovuti inoltre gli interessi legali, calcolati giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

**ART. 14 – RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene mediante il sistema dell’ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.

 2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.

3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

**ART. 15 - RIMBORSI**

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

**Art. 16 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Le concessioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono assoggettate alla presente disciplina ed i canoni saranno adeguati alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

2. Di tale adeguamento sarà data formale comunicazione a ciascun concessionario.

 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell’entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

**Art. 17 - ENTRATA IN VIGORE**

 1. A norma dell’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016.

ALLEGATO 1)

**Allegato al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio**

**1. INFRASTRUTTURE**

1.1 Per la concessione in uso delle infrastrutture di proprietà comunale (cunicoli, camerette d’ispezione ecc.) mediante condutture sotterranee per la distribuzione di gas ed energia elettrica, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche.

**2. SOTTOSUOLO**

2.1 Per la concessione in uso del "nudo" SOTTOSUOLO di proprietà comunale mediante condutture sotterranee per la distribuzione di gas ed energia elettrica, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche.

**3. SUOLO**

3.1 Per la concessione in uso del SUOLO pubblico o del suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio mediante pozzetti, cabine elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;

3.2 Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche;

3.3 Tralicci di elettrodotto.

**4. SOPRASSUOLO**

4.1 per la concessione in uso del SOPRASSUOLO di strade pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio mediante cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.

4.2 Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili.